

Decreto n. 2444 del 31 Dicembre 2019

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO A TEMPO PARZIALE DI UN COLLABORATORE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA PRESSO LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE

Visti:

- il Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l’art. 1, co. 2 e 5, e l’art. 2, con i quali si prevede rispettivamente che:
 - i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
 - a tal fine possono costituire apposita struttura commissariale composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni posto in posizione di comando o distacco nel limite di quindici unità;
 - gli oneri di detto personale sono posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all’art.2, co. 1, del decreto-legge n.74 del 2012, convertito nella L. 122/2012;

Richiamata l’ordinanza del Presidente in qualità di Commissario Delegato n. 31 del 30 agosto 2012, con la quale vengono dettate le “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in Legge, e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla Legge di conversione n. 135/2012”, così come parzialmente rettificata e integrata dalle ordinanze n. 62 del 29 maggio 2013 e n. 142 del 22 novembre 2013;

Rilevato che:

- ai sensi di quanto disposto dal co. 5 dell’art. 1 del D.L. n. 74/2012, come convertito nella L. 122/2012 e così come integrato dalla L. 71/2013, gli oneri riferiti al trattamento fondamentale ed accessorio sono posti in carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, co. 1, del D.L. n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012;
- dal 29 dicembre 2014 il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ricopre anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l’art. 2bis, comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Rilevato che:

- con il Decreto n. 753 del 18 aprile 2019 è stata disposta l'assegnazione temporanea in posizione di comando a tempo parziale del sig. Gianvito Ianni presso la struttura commissariale, a far data dall'1/5/2019 e sino al 31/12/2019, per due giorni alla settimana, individuati nel martedì e mercoledì;
- con nota prot. CR/2019/29803 del 19/12/2019, si è provveduto a richiedere all'Azienda USL di Bologna l'assenso alla proroga dell'assegnazione temporanea in posizione di comando del collaboratore Gianvito Ianni, fino al 31 dicembre 2020, presso la Struttura del Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna per due giorni alla settimana (martedì e mercoledì), a far data dall'1/1/2020 e fino al 31/12/2020, in considerazione del fatto che sono a pieno regime le procedure di gara e gestione di contratti afferenti lavori e servizi connessi alla ricostruzione pubblica e privata;
- la Direzione generale dell'Azienda USL di Bologna, con determinazione n. 3360 del 23/12/2019, ha espresso l'assenso alla proroga del comando presso la Regione Emilia - Romagna, per n. 2 giorni settimanali (martedì e mercoledì), del dipendente a tempo indeterminato sig. Gianvito Ianni, Assistente Amministrativo, cat. C dell'Azienda USL di Bologna, per il periodo dall'1.1.2020 al 31.12.2020;

Sentito il Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni;

D E C R E T A

per quanto esposto in premessa,

1. di disporre la proroga dell'assegnazione temporanea in posizione di comando a tempo parziale del sig. Gianvito Ianni, dipendente dell'Azienda USL di Bologna, presso la propria struttura commissariale, a far data dall'1/1/2020 e sino al 31/12/2020, per due giorni alla settimana, individuati nel martedì e mercoledì;
2. di precisare che, ai sensi di quanto disposto dal co. 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, come convertito nella L. 122/2012 e così come integrato dalla L. 71/2013, gli oneri riferiti al trattamento fondamentale ed accessorio sono posti in carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, co. 1, del D.L. n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012 così come successivamente integrata dalla L. 71/2013;
3. di fare riferimento a quanto espressamente previsto dall'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 31/2012 e s.m.i. in merito alle modalità di rimborso delle spese, alla gestione del rapporto di lavoro e a quant'altro ivi contenuto.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)